



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 30G del 17 Febbraio 2023

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
 - Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
 - Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 27 della società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 27G del 27.01.2023 (Perdita sportiva della gara A.S.D. Polisportiva Belmonte – A.S.D. Cesco Sbrano del campionato under 15 provinciale girone A del 14.01.2023 con il punteggio di 0-3; ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo per proteste; squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27/02/2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentita la Società reclamante

RILEVA

La Società A.S.D. Polisportiva Belmonte ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativamente alla gara del 14.01.2023 A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE - A.S.D. CESCO SBANO del campionato Under 15 provinciale di Cosenza, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società A.S.D. Polisportiva Belmonte la punizione sportiva della gara con il risultato di 0-3, ha inflitto A.S.D. Polisportiva Belmonte l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; ha penalizzato la A.S.D. Polisportiva Belmonte di un punto in classifica; ha disposto la sanzione dell'ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; nonché la squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27.02.2023.



La Società reclamante eccepisce, in via pregiudiziale, la violazione dell'art. 67 C.G.S. stante la mancata notifica della data di fissazione dell'udienza di 1° grado e, nel merito, l'erroneità della decisione assunta per violazione della regola n. 5 del regolamento del Giuoco del Calcio.

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente, questa Corte rileva che, dagli atti relativi al primo grado di giudizio, non risulta la comunicazione alla Società reclamante della data in cui il Giudice Sportivo avrebbe assunto la propria decisione, con conseguente violazione dell'art. 67 C.G.S..

Tale irregolarità, pur comportando la nullità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, non esonera, tuttavia, questa Corte ad effettuare anche la valutazione del merito della vicenda.

Ebbene, dal referto arbitrale emerge che il direttore di gara ha sospeso la gara in quanto l'allenatore della A.S.D Polisportiva Belmonte ha manifestato l'intenzione di abbandonare il terreno di gioco, in segno di protesta contro le decisioni arbitrali.

Affinché le gare possano subire interruzioni con un effetto conclusivo sullo svolgimento delle stesse, è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l'impossibilità di giungere ad una conclusione "fisiologica" della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere.

A fronte dell'interruzione e del successivo comportamento di una delle due Società, avrebbe dovuto chiamare il capitano e comunicare le conseguenze a cui andava incontro la propria squadra qualora si fossero rifiutati di riprendere il gioco.

La ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, e le circostanze descritte dall'Arbitro nel supplemento, rendono evidente che la Società reclamante non ha effettivamente abbandonato il terreno di gioco, che la dichiarazione dell'allenatore è rimasta una mera affermazione e che nessun colloquio con il capitano e/o con il dirigente accompagnatore si è verificato al fine di verificare l'effettiva intenzione della squadra di abbandonare il campo.

L'interruzione della partita, pertanto, è stata decretata dal Direttore di gara, senza che ve ne fossero effettivamente le condizioni.

Ciò, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, configura una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara.

Tale decisione è supportata dalla Commissione di Appello Federale che in un analogo caso ha stabilito *"nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animi dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso"* (cfr. Com. Uff. n. 27/C del 5/4/90).

Dagli atti ufficiali si evince, inequivocabilmente che, di fatto, l'Arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n. 1 N.O.I.F. non svolgendo le attività a cui era tenuto ai sensi di tale norma. Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per la ripresa della gara e non emergendo, dagli atti, l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, si deve concludere che il provvedimento di sospensione della gara, a cui va riconosciuta la natura di atto estremo ed eccezionale non andava, quindi, adottato rientrando pertanto la fattispecie negli estremi di cui all'art. 10 comma 5) lett.c) C.G.S..

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento di tutte le ulteriori sanzioni accessorie comminate dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone:

- la ripetizione della gara, mandando al Comitato Provinciale di Cosenza per gli adempimenti di sua competenza;
 - la revoca dell'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia;
 - la revoca della penalizzazione della A.S.D Polisportiva Belmonte di un punto in classifica;
 - la revoca della sanzione dell'ammenda di € 75,00 per abbandono del campo della squadra per proteste;
 - l'annullamento della squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio;
- accreditarci, infine, il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

TORNEO LOCALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. EUROSERVICE di San Marco Argentano (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Locale denominato **"Torneo dell'Amicizia"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà domenica 5 marzo giugno 2023, presso il Centro Sportivo Varcobufalo di San Marco Argentano.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti (richiesta in deroga) regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall'Organo della Giustizia Sportiva.



Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato *"Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19"*, reperibile sul sito www.figc.it.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara BESIDIAE 1988 = APS FRALE del 21.02.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata al 16-02-2023 alle ore 15:30

Gara SCALEA CALCIO 1912 = NEW TEAM SAN MARCO ARG. del 20.02.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata al 19-02-2023 alle ore 10:30

Gara GIOVANILE BIANCHI = CITTA DI APRIGLIANO del 05.03.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata alle ore 15:00

Recuperi

Recupero Gara FAGNANO = SCALEA CALCIO 1912

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 23 febbraio 2023, ore 15.30.

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI ACRI 2020 = E.COSCARELLO CASTROLIBERO del 18.02.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 24-02-2023 alle ore 15:15

Gara SSD PITBULLS = SAVUTO CALCIO del 19.02.2023

La gara a margine, per concomitanza di gara di categoria superiore, viene posticipata alle ore 11:30

Gara SCALEA CALCIO 1912 = CESCO SBANO del 25.02.2023

La gara a margine, per concomitanza di gara di categoria superiore, viene posticipata al 01-03-2023 alle ore 15:30

Gara SAN PAOLO 1998 = SCALEA CALCIO 1912 del 18.02.2023

La gara a margine, per concomitanza di gara di categoria superiore e a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 27-02-2023 alle ore 15:30

Ripetizione

Ripetizione Gara POLISPORTIVA BELMONTE = CESCO SBANO

Vista la decisione della C.S.T.A. la ripetizione della gara a margine viene fissato per giorno 22 febbraio 2023, ore 15.00.



5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R				GIRONE B - 3 Giornata - R			
CESCO SBANO	- LUPI MARCELLINA	1 - 5		(1) APS FRALE	- SSD PITBULLS	8 - 5	
(1) OLIMPICA BISIGNANO	- CALCIO MALVITO	1 - 6		CITTA DI APRIGLIANO	- BESIDIAE 1988	1 - 9	
(1) - disputata il 12/02/2023				(2) GIOVANILE BIANCHI	- BRUTIUM COSENZA	7 - 2	
				(3) SPEZZANO ALBANESE	- SAN MICHELE DONNICI	2 - 2	
				(1) - disputata il 10/02/2023			
				(2) - disputata il 12/02/2023			
				(3) - disputata il 15/02/2023			

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
ATLETICO SAN LUCIDO	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 4		(1) BESIDIAE 1988	- MARCA FOOTBALL CLUB	3 - 1	
MARCELLO PASQUINO	- CESCO SBANO	1 - 5		(2) NEW TEAM SAN MARCO ARG.	- BRUTIUM COSENZA	19 - 1	
(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- SAN PAOLO 1998	8 - 0		(3) SPORTIME	- EUROSERVICE	5 - 1	
(2) SCALEA CALCIO 1912	- A. ANDREOLI	2 - 2		(1) - disputata il 13/02/2023			
(1) - disputata il 15/02/2023				(2) - disputata il 15/02/2023			
(2) - disputata il 13/02/2023				(3) - disputata il 11/02/2023			

GIRONE C - 1 Giornata - R			
(1) E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- MENDICINO 1969	2 - 1	
(2) REAL MONTALTO CALCIO	- ABC COSENZA	7 - 4	
SAVUTO CALCIO	- CEEP VILLAGGIO EUROPA	9 - 0	
(3) TAVERNA	- SSD PITBULLS	3 - 4	
(1) - disputata il 14/02/2023			
(2) - disputata il 11/02/2023			
(3) - disputata il 13/02/2023			

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
ACCADEMIA C5 COSENZA	- A. ANDREOLI	2 - 2	
(1) APS FRALE	- REAL COSENZA	0 - 10	
(2) PIROSSIGENO C.DI COSENZA	- INGCO CETRARO CALCIO A 5	14 - 0	
(1) - disputata il 14/02/2023			
(2) - disputata il 13/02/2023			



6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 16.02.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 10/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LLESHI ARJAN (SSD PITBULLS)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 11/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIAPPETTA NICOLAS (LUPI MARCELLINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FORESTIERO ANTONY (LUPI MARCELLINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARNEVALE CRISTIAN (CESCO SBANO) SIDOTI CRISTIANO (CITTA DI APRIGLIANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 12/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FURGIUELE ADOLFO (GIOVANILE BIANCHI)

AMMONIZIONE (II INFR)

VITALE LUCIANO SAMUEL (BRUTIUM COSENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANSONE LUIGI (BRUTIUM COSENZA) STRICAGNOLO NICOLÒ (BRUTIUM COSENZA)
FRANCESCO
TARANTO PIOSILVESTRO (OLIMPICA BISIGNANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 15/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PREZZO FRANCESCO (SPEZZANO ALBANESE)

per proteste

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VICECONTE CHRISTIAN (SPEZZANO ALBANESE)



CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 11/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

QUINTIERI NICOLA (EUROSERVICE)

AMMONIZIONE (I INFR)

FULLONE SALVATORE (REAL MONTALTO CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 12/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PUCCI FRANCESCO (SAVUTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FILANDRO SALVATORE (CITTA AMANTEA 1927)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARNONE GIUSEPPE PIO (MARCELLO PASQUINO) DANGELO FRANCESCO (MARCELLO PASQUINO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 13/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 SSD PITBULLS

Per comportamento offensivo e minaccioso da parte di un proprio sostenitore, che faceva ingresso abusivo in campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUIDO ALESSANDRO (SSD PITBULLS)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/ 2/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GALLO EMANUEL (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/02/2023

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini